

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA **"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI"**

Art. 1 - PREMESSA

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni. Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori da scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nella comunità scolastica.

Art. 2 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale, professionale e civica qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Ogni studente ha diritto:
 - alla libera e responsabile espressione del proprio pensiero;
 - al riconoscimento della libertà di coscienza, culturale e religiosa;
 - alla tutela della propria personalità in tutti i suoi aspetti;
 - di servirsi delle strutture, delle attrezzature, dei libri della biblioteca e dell'altro materiale, di cui è fornita la scuola, compatibilmente con le esigenze delle varie classi, previa autorizzazione e sotto il controllo del personale docente;
 - di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli alunni hanno il dovere: a) di mantenere un comportamento corretto e responsabile; b) di rispettare l'orario; c) di disporsi ordinatamente in fila per due al suono della prima campanella nel posto prefissato per ogni classe, all'esterno e all'interno in caso di brutto tempo; d) di accedere alle aule e di uscirne in ordine, accompagnati dai rispettivi insegnanti.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia in tutta l'area scolastica, anche come forma di rispetto per la dignità e il lavoro del personale adibito a tale scopo.
5. Gli studenti sono tenuti a curare la pulizia della propria persona e dell'abbigliamento nel rispetto delle più elementari norme di igiene e decoro.
6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) ritardo ripetuto e non motivato;
 - b) assenze ripetute e non giustificate;
 - c) mancanza di regolarità nelle comunicazioni scuola/famiglia (non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc.);
 - d) dimenticanza del libretto delle comunicazioni scuola-famiglia in caso di sanzioni disciplinari;
 - e) falsificare la firma dei genitori e/o dei docenti;
 - f) negligenze nell'assolvimento degli impegni di studio (ripetute mancanze del materiale scolastico, non rispetto delle consegne a casa, non rispetto delle consegne a scuola, rifiuto di svolgere il compito assegnato e rifiuto di collabora-

- zione, ecc);
- g) comportamento non educato e non rispettoso nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ata, dei compagni e di ogni altra persona presente a scuola (linguaggio e/o gesti irrispettosi e offensivi; disturbo delle lezioni/attività; ...)
 - h) aggressione/violenza verbale/fisica/psicologica; reati e compromissione dell'incolumità delle persone; minacce;
 - i) tenere il telefonino o altri apparecchi accesi e/o utilizzarli;
 - j) mancanza di rispetto nei confronti di arredi, strutture, strumentazioni, sussidi didattici della scuola e ambienti ad esso collegati (danneggiamento volontario o colposo);
 - k) inosservanza dei regolamenti delle norme di sicurezza (uso improprio di mezzi di locomozione, ...);
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 4.

Art. 5 – SANZIONI

- a) richiamo verbale;
- b) annotazione sul registro di classe e/o libretto delle comunicazioni scuola/famiglia;
- c) ammonizione sul registro di classe e/o libretto delle comunicazioni scuola/famiglia;
- d) consegna da svolgere in classe e/o a casa;
- e) presa in carico del device (telefonino, ...) il cui uso è vietato e riconsegna all'alunno/famiglia al termine delle lezioni;
- f) comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera;
- g) esclusione da attività didattiche (viaggi d'istruzione, ecc.);
- h) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- i) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- j) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- k) risarcimento/riparazione del danno; affidamento ad attività di carattere sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 6 – ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

Il singolo Docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. e).

Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. k).

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5, dalla lett. f) alla lettera h).

Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. i) e j).

Art. 7 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.

Art. 8 – ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio d'Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni scolastici.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. L'Organo di Garanzia decide in camera di consiglio dopo aver sentito le ragioni dello studente interessato e dell'insegnante che ha applicato o proposto la sanzione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente.
5. Ogni altra regolamentazione fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla nota MIUR n. 3602/PO del 31/07/2008.